ORIGINALE

Regione Siciliana

Azienda Sanitaria Provinciale di

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 623 DEL 29-03-2019

OGGETTO: **Modifica dell'art. 8 comma 1 del regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni e per il conferimento degli incarichi legali e dell'art. 8 comma 2 della scrittura privata/disciplinare d'incarico adottati con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019. Differimento termini scadenza presentazione istanze.**

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO AFFARI GENERALI**

PROPOSTA N. 862 DEL 28/03/2019

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Il Titolare di posizione organizzativa
Ufficio Affari Legali
Dott. Salvatore Costa

IL RESPONSABILE dell'U.O.C.
Dott.ssa Cinzia Schinelli

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
( ) come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Non comporta ordine di spesa

( ) Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE UOC SEP e P.
IL DIRETTORE S.E.P. E PATRIMONIO
(Dr. Antonino Fiorentino)

Da notificare a: UOC Servizio Affari Generali

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 29-03-2019

L'anno duemila diciannove il giorno VENTINOVE del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto dell'Assessore della Salute n. 2503 del 18/12/2018, coadiuvato dal Direttore Sanitario, prof. dott. Silvio Lo Bosco e dal Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, nominati con delibera n. 02 del 18/12/2018, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, Dott.ssa Cinzia Schinelli

- **Visto** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con delibera n.816 del 09/06/17;
- **Premesso che**
  - con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha adottato il nuovo Regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni e per il conferimento degli incarichi legali e la nuova Scrittura Privata, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale – *Disciplinare d'Incarico;*
  - rispetto al previgente regolamento, adottato con atto deliberativo n. 576 del 05/05/2016, e al previgente disciplinare d'incarico/scrittura privata, approvato con deliberazione n. 313 del 21/02/2014, ed entrambi modificati con atto deliberativo n. 1130 del 05/08/2016, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, preso atto dell'introduzione dell'istituto dell'equo compenso, disciplinato dall'art. 13-bis della legge professionale forense, introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302*), ha tra gli altri, adeguato i parametri di remunerazione dei compensi dovuti ai professionisti incaricati sulla base delle vigenti disposizioni in materia attualmente regolate dal *Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, come modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37;*
- **Considerato che,** all'art. 8 comma 1 del citato regolamento, come riportato al comma 2 dell'art. 8 della scrittura privata/disciplinare d'incarico di che trattasi, era stato stabilito che i compensi professionali sarebbero stati determinati esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, **ridotti del 50%,** in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, **con ulteriore riduzione del 20% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;**
- **Vista**
  - la nota acquisita al protocollo generale n. 56717 del 28/03/2019, pervenuta a mezzo PEC, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha invitato l'Azienda sanitaria a modificare la suddetta previsione regolamentare nella parte in cui quale è stata prevista l'ulteriore riduzione dei compensi professionali del 20% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
  - l'annotazione posta in calce alla predetta nota con la quale il Commissario Straordinario ha disposto di procedere alla rettifica, come sopra richiesta, della previsione regolamentare di cui all'art. 8 comma 1 e di quanto riportato all'art. 8 comma 2 dell'allegato disciplinare/scrittura privata, adottati con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019 e, al contempo, di differire la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi fissato al 31 marzo p.v.;
- **Ritenuto,** pertanto, necessario procedere alla modifica dell'art. 8 comma 1 del regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni e per il conferimento degli incarichi legali e dell'art. 8 comma 2 della scrittura privata/disciplinare d'incarico adottati con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019, eliminando la previsione di ulteriore riduzione dei compensi professionali del 20% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, fermo restando tutto quanto altro previsto, precisando che la suddetta modifica è efficace anche per tutti gli incarichi conferiti in esecuzione del regolamento adottato con l'atto deliberativo succitato;
- **Ritenuto,** altresì, necessario, munire il presente atto della clausola di immeditata esecutività, stante l'urgenza connessa alla necessità di procedere alla immediata proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi, che conformemente al bando erano in scadenza il 31 marzo p.v. e che si intendono odiernamente differiti al 15/04/2019;

Propone

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:

1. **Di procedere,** alla modifica dell'art. 8 comma 1 del regolamento per l'istituzione e la gestione degli elenchi degli avvocati/professionisti esterni e per il conferimento degli incarichi legali e dell'art. 8 comma 2 della scrittura privata/disciplinare d'incarico adottati con atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019, eliminando la previsione di ulteriore riduzione dei compensi professionali del 20% in caso di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, fermo restando tutto quanto altro previsto (Allegato A);
2. **Di stabilire** che la suddetta modifica è efficace anche per tutti gli già incarichi conferiti in esecuzione del regolamento adottato con l'atto deliberativo n. 277 del 15/02/2019;
3. **Di differire** i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi, che conformemente al bando erano in scadenza il 31 marzo p.v. e che si intendono odiernamente differiti al 15/04/2019;
4. **Stabilire** che il presente provvedimento verrà portato in esecuzione dalla U.O.C. Servizio AA.GG.;
5. **Precisare** che il presente atto non comporta alcun onere di spesa per l'Azienda Sanitaria;
6. **Munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività, stante l'urgenza connessa alla necessità di procedere alla immediata proroga dei termini di scadenza;
7. **Dare** atto che tutta la documentazione citata è custodita agli atti dell'UOC Affari Generali nella disponibilità, comunque, di chi vi abbia interesse.
8. **Attesta,** altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali
Dott.ssa Cinzia Schinelli

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 29 mar 19

Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

Parere FAVOREVOLE
Data 29 MAR 2019

Direttore Sanitario
Prof. Dott. Silvio Lo Bosco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dott.ssa Cinzia Schinelli Direttore della U.O.C. Servizio AA.GG.

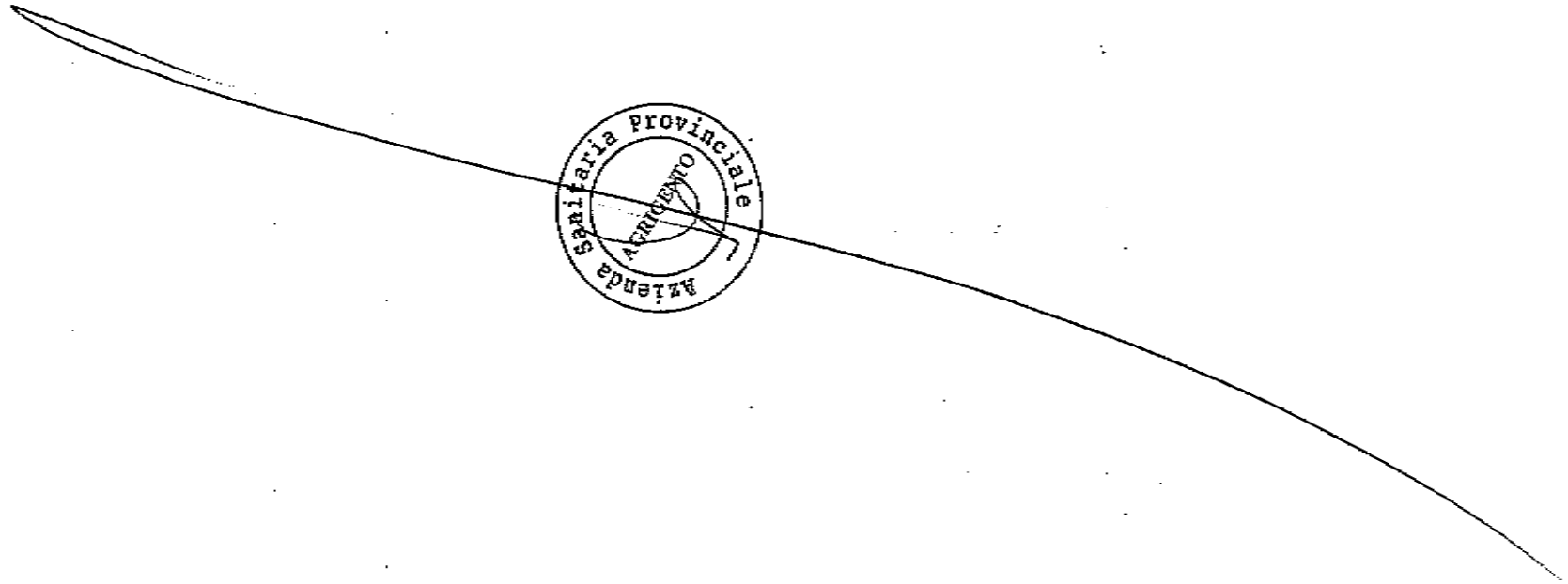
Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Paolo Tronca

Direttore Sanitario
Prof. Dott. Silvio Lo Bosco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANNUMA


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
DIREZIONE GENERALE
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 – Fax 0922/407105
Web: www.aspag.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVVOCATI ESTERNI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 3 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione

PARTE II – INCARICHI DI DIFESA DELL'AZIENDA

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi
Art. 7 - Deroghe
Art. 8 - Condizioni
Art. 9 - Corrispettivo, Attività di domiciliazione

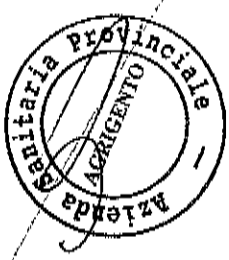
PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 - Obblighi del legale incaricato
Art. 11 - Revoca degli incarichi
Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Polizza assicurativa
Art. 14 - Liquidazioni
Art. 15 - Pubblicità
Art. 16 - Trattamento dei dati
Art. 17 - Norme di rinvio
Art. 18 - Entrata in vigore

Azienda Sanitaria Provinciale – Agrigento


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

PARTE I - Disposizioni Generali

Art. 1 – Premessa

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito ASP) ha nel proprio assetto organizzativo l'U.O.S.D. Servizio Legale che svolge, tra l'altro, attività di tutela e assistenza legale dell'ASP di Agrigento.

Il contenzioso che riguarda l'ASP di AG assume particolare complessità in funzione del bacino territoriale di competenza particolarmente esteso, con riguardo alla quantità di comuni in esso ricadenti, come risulta dall'art. 3 dell'Atto Aziendale (Ambito Territoriale), il quale evidenzia che ai Distretti Sanitari e Distretti Ospedalieri afferiscono ben 42 Comuni, per un totale di 450.000 abitanti circa. Detto contenzioso risulta particolarmente complesso, sia in ragione di numero che di importanza delle procedure da trattare, nelle materie di seguito indicate: contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso previdenziale, contenzioso penale, contenzioso amministrativo, contenzioso contabile - Corte dei Conti, contenzioso tributario, nei diversi gradi di giudizio.

Al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, stante la considerevole mole di contenzioso, si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa in giudizio dell'ASP a legali esterni di fiducia, qualora il legale interno fosse impossibilitato a curare direttamente la difesa nelle opportune sedi, a causa del particolare carico di lavoro in quanto impegnato nell'assolvimento di concomitanti attività processuali e di istituto o qualora si superassero tendenzialmente i 100 procedimenti presi direttamente in carico.

Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.

2.1. Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda, di cui all'art. 17, comma 1 lettera d) del Codice degli appalti n. 50 del 18/04/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, giusta delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto;

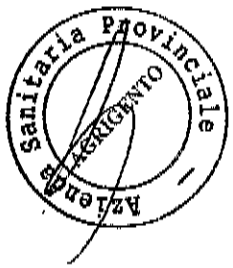
2.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assuma, per il periodo competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata;

Art. 3 - Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

3.1. Sono istituiti quattro distinti elenchi per l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, degli incarichi professionali a legali esterni suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE – LAVORISTICO
- Sezione C: CONTENZIOSO PENALE
- Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

3.2. L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

3.3. L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Azienda e da trasmettersi agli Ordini degli Avvocati e dei consulenti Tributaristi, insistenti sul territorio della Regione Sicilia. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo una domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, indicando soltanto una delle quattro Sezioni di Contenzioso, coerentemente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati non saranno prese in considerazione.

3.4. L'iscrizione del professionista o studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3.5. I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3.6. L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio stesso.

3.7. Gli elenchi, formati e tenuti dall'UOC Servizio Affari Generali, possono essere aggiornati annualmente in modo tale da consentire l'iscrizione a nuove figure professionali, in possesso dei requisiti, previa richiesta di inclusione negli stessi da presentarsi dal 01 al 31 marzo di ogni anno. Durante la predetta fase di aggiornamento annuale sarà consentito ai professionisti già iscritti negli elenchi, di formalizzare istanza per il passaggio ad una sezione diversa rispetto a quella di originaria iscrizione.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

4.1. Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art.3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano scritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- limitatamente alla Sezione D "Contenzioso Tributario", anche tutte le figure professionali abilitate a patrocinare avanti le Commissioni Tributarie
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti."

4.2. Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione.

Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione

5.1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell'ASP di Agrigento, V/le della Vittoria n. 321, Agrigento 92100;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;
- a mezzo PEC: protocollo@pec.aspag.it.

5.2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di condizioni d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- ramo di specializzazione;
- indicazione della unica Sezione di Contenzioso prescelta;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico/scrittura privata/convenzione dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale con applicazione delle eventuali riduzioni in esso indicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5.3. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'U.O.C. Servizio Affari Generali e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

5.4. I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

PARTE II – Incarichi di difesa dell'Azienda

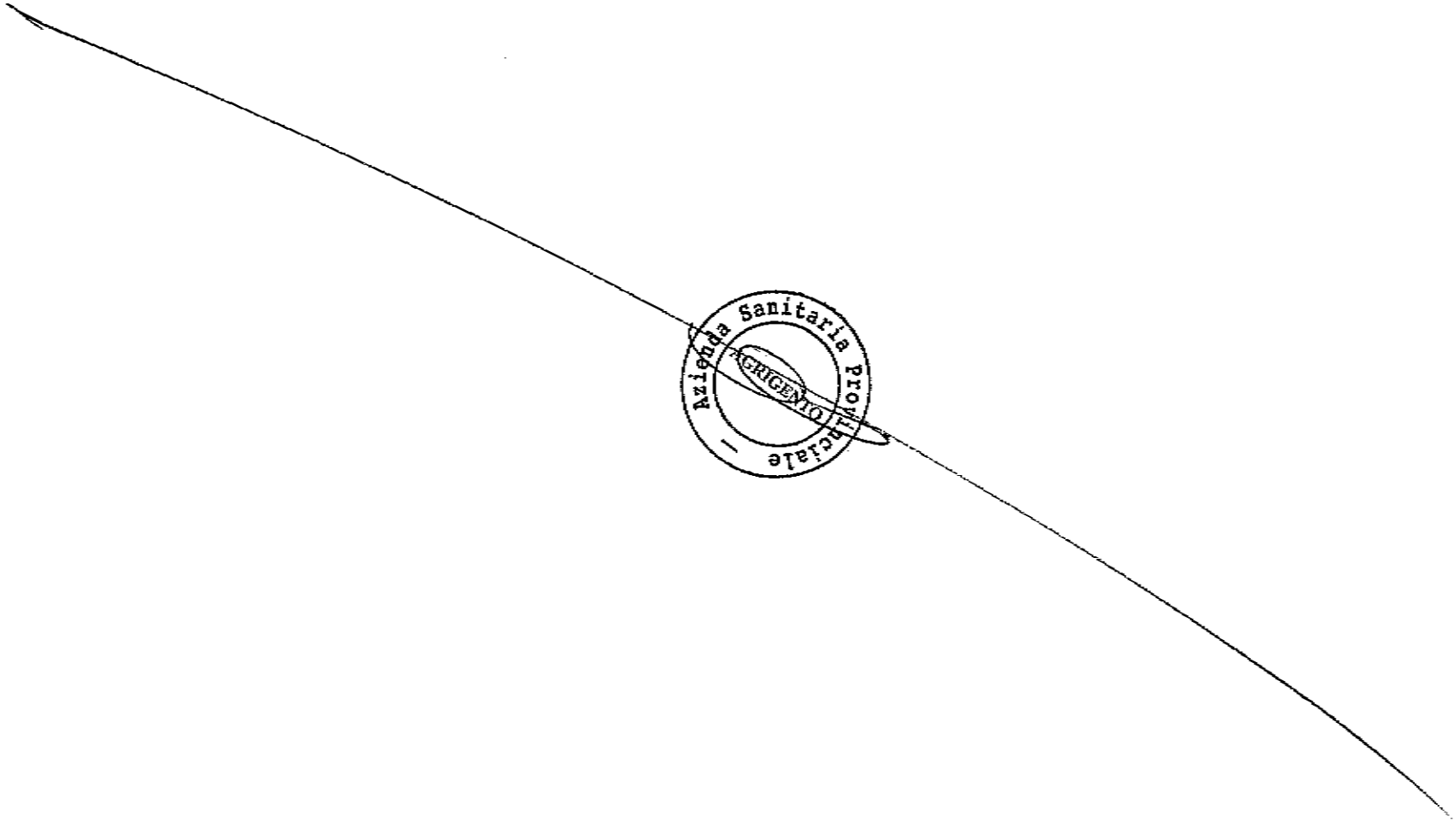
Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

6.1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

6.2. La proposta in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Dirigente dell'U.O.C. Servizio Affari Generali mentre l'individuazione all'interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete al Direttore Generale unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore come sopra individuato. La non attivazione/resistenza dovrà essere oggetto di proposta di atto reso nei termini necessari per consentire il potere di avocazione della Direzione.

6.3. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;

6.4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6.5. Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l'Azienda, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, condizioni che devono essere accertati al momento del conferimento dell'incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

A titolo esemplificativo, si precisa che non può essere conferito l'incarico professionale quando la controparte è un ex cliente dell'avvocato, se non trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e che la natura e l'oggetto del nuovo incarico devono essere comunque diversi da quello già espletato per conto dell'ex cliente.

Art. 7 - Deroghe

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti, studiosi della materia, docenti universitari. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art 8 - Condizioni

Il contratto/scrittura privata/convenzione/disciplinare, allegato al presente regolamento, con il quale viene conferito l'incarico, dovrà, tra l'altro, espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- i compensi professionali sono determinati esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, **ridotti del 50%,** in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
- il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00.
- Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

- Trovano applicazione gli incrementi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali, dall'art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14;
- Non trovano applicazione tutte le altri ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc.
- per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc).

Il compenso spettante al professionista si limiterà, comunque, a quanto convenzionalmente indicato nei superiori punti e meglio specificati nell'allegato disciplinare d'incarico / scrittura privata.

Art. 9 – Corrispettivo e Attività di domiciliazione.

9.1. Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

9.2. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dalla Azienda che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere professionista non dipendente della stessa.

9.3. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

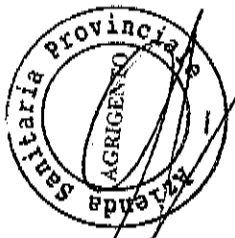
9.4. I costi relativi alla necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 10 - Obblighi del professionista incaricato

10.1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo;

- di aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti all'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, memorie di controparte e verbali dì udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

limitare le spese legali.

10.2. Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa, oppure sia tale da incrinare il rapporto fiduciario.

10.3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco, ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo pari ad anni tre.

10.4. Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito, purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso.

Art. 11 - Revoca degli incarichi

11.1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

a. venir meno di uno o più requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
b. manifesta negligenza o errori evidenti;
c. conflitto di interesse;
d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, e la deontologia professionale;
e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 punto 2;

11.2. L'Incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

11.3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

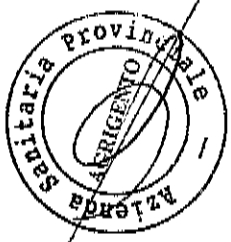
Azienda Sanitaria Provinciale AGRIGENTO

Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

12.1. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

a) nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11.1;
b) abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) siano responsabili di gravi inadempienze;
e) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere,

12.2. Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

PARTE IV – Disposizioni finali

Art. 13 - Polizza assicurativa

Per il conferimento dell'incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Art. 14 - Liquidazioni

14.1. La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'ASP, a conclusione del singolo grado di giudizio, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile o richiesta ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore, atto a comprovare l'assistenza legale garantita dal professionista.

14.2. Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e relazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

Art. 15 - Pubblicità

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul sito Web istituzionale.

Art. 16 - Trattamento dei dati

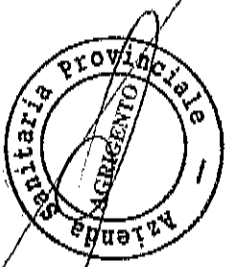
I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e troverà applicazione per gli incarichi professionali conferiti dopo la predetta data, nonché per agli incarichi conferiti dal 26/01/2019, nelle more dell'adozione del presente regolamento.


Sanitaria Provinciale
Azienda
AGRIGENTO

DELIBERA AFFIDAMENTO INCARICO N. _____ DEL _____

Scrittura Privata avente ad oggetto il Conferimento dell'Incarico Professionale
DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno 201__ il giorno_____del mese di_____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, sita in Viale della Vittoria n. 321, sono presenti il Dott. Giulio Giorgio Santonocito, nella qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (C.F. _____), nominato con Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 2503 del 18/12/2018, e l'Avv. _____, del Foro di _____ nato a _____ il _____, e residente a _____ (C.F._____) con studio in _____ nella via _____ email: _____ - PEC_____ e Partita IVA: _____assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. _____ massimale _____emessa da___ _____ con scadenza _____, nel prosieguo chiamato Avvocato

PREMESSO CHE

a) Il/la _____, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, notificava in data _____ all'ASP di Agrigento _____promosso avanti il/la _____ _____di_____ per _____ valore della causa_____;

b) Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP di Agrigento, dichiara quanto segue:

- di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- di avere ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui agli artt. n. 2, 3 del D. Lgs. n.56/2004 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalate le operazioni sospette;

PRESTATO

Il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del D. Lgs.196/2003

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Efficacia delle premesse del disciplinare

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento ed oggetto dell'incarico

1. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato che il grado di complessità della controversia è valutato come "Questione ordinaria", nonché dei costi prevedibili.
3. Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;
4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto l'ASP di Agrigento di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare che determinano un aumento dei costi, valutando

anche l'opportunità dell'integrazione della difesa con altro collega;

5. L'ASP di Agrigento, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Clausola risolutiva espressa

L'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non aver negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione, o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, liberando l'Aziendada ogni obbligo consequenziale.

Art. 4 Assenza di cause di incompatibilità

L'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale.

Art. 5 Obblighi del professionista

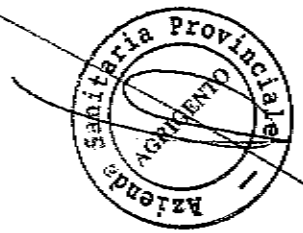
1. L'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incaricocon allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi.Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblicio privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due annisuccessivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3.
2. Il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificarvi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva.
3. L'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento.

Art. 6 Domiciliatari, ausiliari, consulenti ed investigatori.

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito.
2. L'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentate dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento.

Art. 7 Determinazione dell'incarico.

1. Tale incarico non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo II, libro V del C.C..
2. L'Avvocato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed operativa negli


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

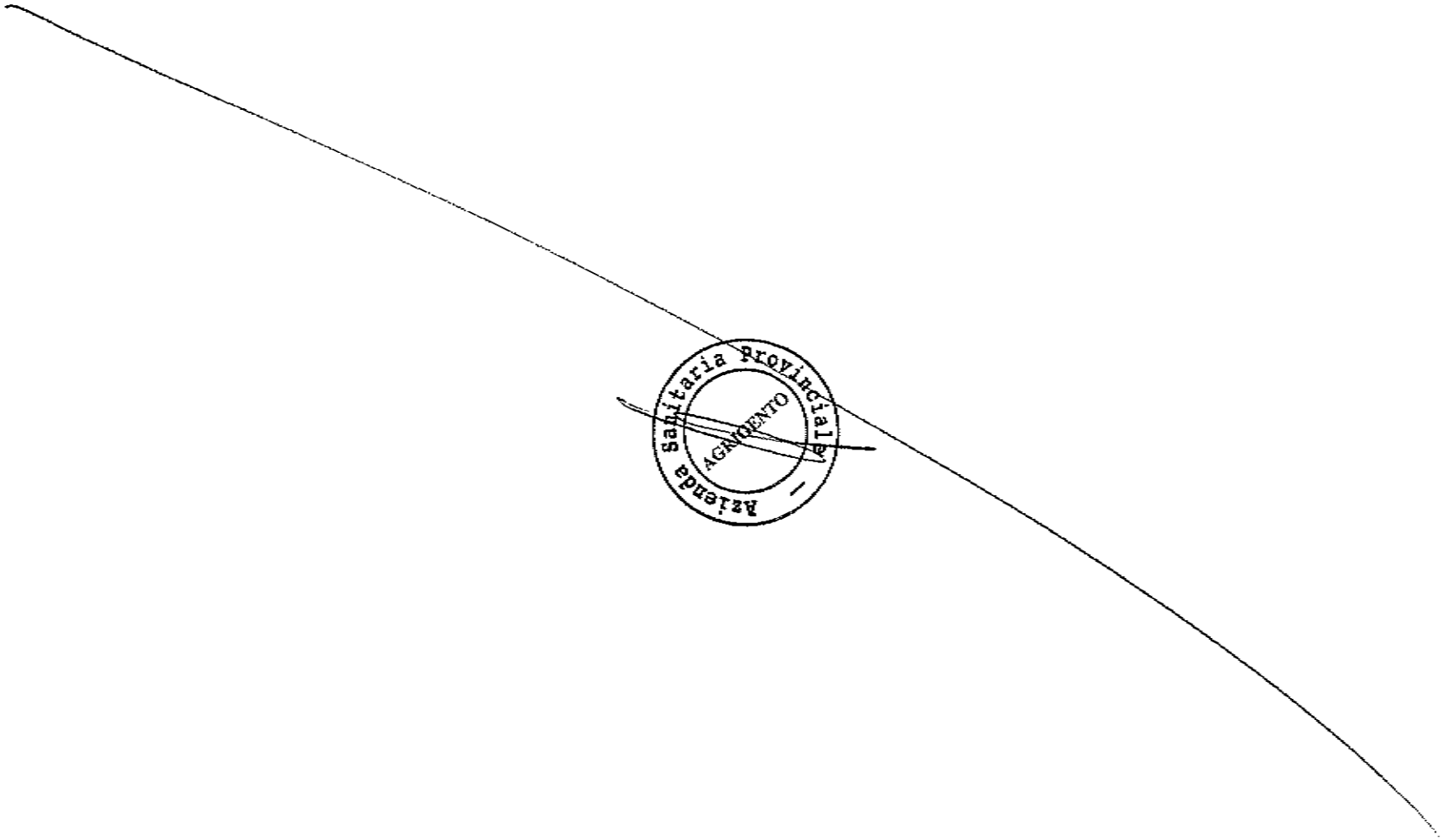
orari e con tempi che andrà autonomamente a determinare.

3. L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e termina con l'espletamento di tutte le attività in esso comprese.

Art. 8 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi riguarda:
   a) studio della controversia, costituzione in giudizio;
   b) esame e studio fase cautelare;
   c) esame fase istruttoria;
   d) fase decisoria;
   e) fase esecutiva;
   f) rimborso del contributo unificato e delle anticipazioni effettuate per diritti di cancelleria e spese di notifica, nonché di ogni altra spese preventivamente autorizzata e rendicontata.

   Sono esclusi gli oneri di segreteria, oneri di collaboratori, oneri di domiciliatari, consulenti e/oinvestigatori, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale, come pattuito con la presente scrittura privata, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;
2. Per la prestazione sopra descritta, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50% in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
3. il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00;
4. Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;
5. Trovano applicazione gli incrementi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali,dall'art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14.
6. Non trovano applicazione tutte le altri ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi previsti per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

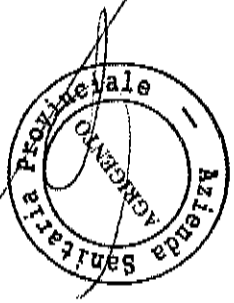
transazione della controversia, etc.

7. per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc).
8. In sede del conferimento del mandato l'Azienda Sanitaria corrisponde un acconto omnicomprensivo anche per la copertura delle spese iniziali, con riserva di procedere ad una successiva integrazione, qualora le spese documentate risultassero superiori all'acconto ricevuto. Le anticipazioni per il contributo unificato, per diritti di cancelleria, nonché quelle relative a richiesta di copie di atti giudiziari e a spese di notifica, di cui al precedente punto 1.lett. f), saranno, comunque, rimborsate a fine mandato se espressamente rendicontate e documentate;
9. Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio)sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.
10. La liquidazione del compenso verrà effettuata previa presentazione di apposita notula alla quale il professionista dovrà allegare una relazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento e previoriscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo, e delle relative fasi concretamente espletate. Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura (oppure nota di addebito).
11. L'importo di cui sopra comprende le eventuali prestazione accessorie ed è comprensivo di tutto quanto spettante all'Avvocato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale;
12. Il compenso, liberamente determinato come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
13. La sottoscrizione della presente scrittura privata costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in essa contenute ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento incarico.

L'Avvocato IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per espressa approvazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli della presentescrittura privata:

- Art. 2, comma 2, nel quale *"il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP, dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato cheil grado di complessità della controversia è valutato come "questione ordinaria" nonché riguardo ai costi prevedibili;"*
- Art. 2, comma 3, nel quale *"Il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentante dell'ASP dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del disciplinare;"*
- Art. 3 nel quale *"l'Avvocato incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione né incarichi contro l'ASP di Agrigento dichiarando comunque di non avere negli ultimi 2 anni assunto alcun mandato contro l'ASP di Agrigento. L'inadempimento della presente obbligazione o la mendace dichiarazione, da parte dell'Avvocato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456*


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

del codice civile, liberando l'Azienda da ogni obbligo consequenziale;"

- Art. 4 nel quale *"l'Avvocato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato giusto quanto previsto in proposito dalle vigenti norme di legge e dall'Ordinamento deontologico professionale;"*
- Art. 5, comma 1, nel quale *"l'Avvocato si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente e comunque ogni sei mesi. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'ASP di Agrigento per la durata del rapporto instaurato e comunque per i due anni successivi all'espletamento dell'incarico, a pena della risoluzione di diritto della presente scrittura privata ai sensi del precedente art. 3;"*
- Art. 5, comma 2, nel quale *"il Professionista, se datore di lavoro e titolare di posizione assicurativa presso INAIL e INPS, dovrà comunicare la detta posizione con gli estremi identificarvi onde consentire l'acquisizione del DURC. Il pagamento della fattura sarà in tal caso soggetto all'acquisizione del documento di regolarità contributiva;"*
- Art. 5, comma 3, nel quale *"l'Avvocato, come già precisato, dovrà costantemente tenere aggiornata l'Azienda sull'espletamento dell'incarico trasmettendo copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte. A fine mandato, dovrà trasmettere copia del fascicolo di causa entro e non oltre venti giorni onde consentire la verifica delle attività svolte. Dovrà altresì esprimere parere motivato in ordine ad eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento;"*
- Art. 6. comma 1, nel quale *"le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità di domiciliatari, sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale con la presente scrittura pattuito;"*
- Art. 6. comma 2, nel quale *"l'Avvocato si impegna ad informare il Commissario Straordinario, nella qualità di legale rappresentate dell'ASP, della nomina di consulenti e/o di investigatori i cui compensi devono intendersi interamente compresi nell'onorario professionale come sopra precisato, se nominati o incaricati direttamente dall'avvocato come sua libera iniziativa in assenza di preventiva autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'ASP di Agrigento;"*
- Art. 8, comma 2, nel quale *"Per la prestazione sopra descritta, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento si impegna a corrispondere all'Avvocato il compenso che, con la presente, viene stabilito nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50% in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;"*
- Art. 8 comma 3, nel quale *"il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00."*


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO

- Art. 8 comma 4, nel quale *"Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;"*
- Art. 8 comma 5, nel quale *" Trovano applicazione gli incrementi previsti dall'art. 4, commi 2 e 4, e, limitatamente ai giudizi penali, dall'art. 12, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, modificato con Decreto Ministeriale 08 marzo 2018 n. 37, precisando che, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, nel caso in cui la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto verrà ridotto del 20%. Il totale del compenso riconosciuto, maggiorato degli eventuali incrementi sopra citati, non può, comunque, superare l'importo totale delle fasi esposte al valore mediano del corrispondente scaglione, indicato nei parametri di cui alle vigenti tabelle approvate con il D.M. 55/14"*.
- Art. 8 comma 6, nel quale *"Non trovano applicazione tutte le altri ipotesi di incremento dei compensi previsti dal vigente D.M. 55/14 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc."*
- Art. 8 comma 7, nel quale *"Per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc)."*
- Art. 8 comma 9, nel quale *"Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto";*
- Art. 8, comma 12, nel quale *"il compenso liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera"*.

L'Avvocato IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

_____ _____

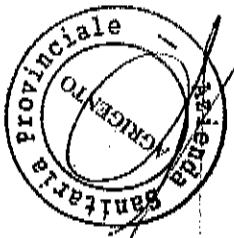
La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dall'ASP di Agrigento anche per ricevuta di copia.

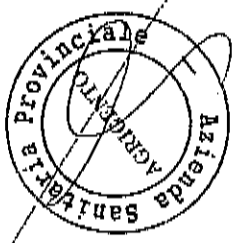
L'Avvocato IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

_____ _____

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali alle dichiarazioni mendaci, che non sussistono cause di inconferibilità - ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell'8.4.2013, impegnandosi a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39 dell'8.4.2013.
Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Avv._____


Azienda Sanitaria Provinciale
AGRIGENTO


Provincial
Azienda Sanitaria
Azienda

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal_____ al _____

L'Incaricato

_____

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ **con nota prot. n.**_____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato **l'approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato **l'annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- [X] Immediatamente esecutiva dal 29-03-2019

Agrigento, lì 29-03-2019

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, lì

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco